



Città di  
**Fossacesia**  
medaglia d'argento al merito civile

# **REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI CANI VAGANTI E CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_ del \_\_\_\_\_**

## **Art.1 – Finalità**

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani vaganti ritrovati e catturati sul territorio comunale al duplice scopo di migliorare il benessere degli animali ricoverati, con l'affidamento a persone responsabili e consapevoli, e di limitare i costi del randagismo a carico della collettività.

## **Art.2 – Adozioni**

Tutti i cani vaganti di proprietà del Comune ed ospitati presso il canile convenzionato e/o presso i soggetti di cui al successivo articolo 9, possono essere adottati da soggetti in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 3 che ne facciano richiesta.

Il Comune provvederà a divulgare i dati relativi alle caratteristiche dei cani che possono essere adottati.

Il personale specializzato della struttura ospitante sarà a disposizione per aiutare e consigliare nella scelta del cane più adatto alle capacità ed esigenze dell'aspirante all'adozione.

Gli interessati ad ottenere l'adozione di un cane dovranno rivolgerne istanza scritta al Comune di Fossacesia, su apposito modulo che sarà reso disponibile dal Settore Servizi istituzionali e alla persona, che, dopo averla valutata, disporrà, con provvedimento scritto, l'autorizzazione all'adozione.

Ottenuta l'autorizzazione, il cittadino può recarsi presso la struttura in cui è ricoverato il cane per la sua adozione. Il cane sarà identificato mediante foto e numero di microchip a cura ed onere della struttura stessa, che provvederà a consegnare il cane e relativa documentazione al richiedente.

Il cane sarà sottoposto, prima della consegna, a visita clinica e ad eventuali accertamenti diagnostici e profilattici secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

La struttura ospitante si farà garante dello stato clinico del cane, prima dell'affidamento, attestato dal Responsabile sanitario della struttura stessa. La scheda sanitaria del cane, riportante le condizioni di salute dell'animale, gli esami e gli interventi sostenuti, i trattamenti profilattici immunizzanti, dovrà essere consegnata all'adottante e, in copia, al Comune.

L'adozione definitiva del cane sarà disposta trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento e nel caso in cui il proprietario o il detentore non abbiano reclamato l'animale.

L'affidatario/proprietario è responsabile della custodia e del mantenimento del cane ed è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione, nonché dal presente regolamento del quale riceverà una copia, all'atto dell'affido/adozione. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che il cane potrebbe causare.

## **Art.3 - Requisiti per l'affidamento degli animali**

I cani vaganti di cui all'art. 2 del presente regolamento potranno essere adottati esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati:

1. compimento del 18° anno di età ovvero atto di assenso sottoscritto dall'esercente la patria potestà come previsto dalla normativa vigente;
2. garanzia di adeguato trattamento dell'animale adottato, della sua salute e del suo benessere assicurando adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto del suo bisogno fisiologico ed etologico in relazione all'età, al sesso, alla specie ed alla razza, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria residenza o altro luogo segnalato, in ambiente idoneo ad ospitarlo, assicurando le previste cure veterinarie;
3. assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali per il richiedente e per altri componenti il nucleo familiare;
4. consenso a far visionare il cane anche senza preavviso, agli uffici competenti per territorio allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

#### **Art.4 - Incentivi**

Il Comune di Fossacesia, riconoscendo la funzione sociale dell'adozione di cani ospitati presso le strutture di cui all'articolo 2, ritiene di incentivarla mediante l'erogazione di un contributo economico una tantum, per il primo anno dell'adozione, pari ad € 120,00, per le spese di mantenimento del cane. Detto contributo sarà erogato, su richiesta, entro un anno dall'adozione.

In caso di decesso o smarrimento nel primo anno, l'incentivo sarà riconosciuto in forma parziale in relazione ai giorni di affido e adozione.

La rinuncia all'adozione del cane nel primo anno comporta, alla presentazione della relativa istanza, la contestuale restituzione del contributo eventualmente corrisposto.

L'incentivo di cui al presente articolo viene riconosciuto, alle stesse condizioni sopra riportate, anche per le adozioni di cani richieste contestualmente alla cattura, previa consegna al Comune della documentazione attestante la proprietà. Se i cani richiesti sono cuccioli femmine non ancora sterilizzabili, l'adottante potrà richiedere al Comune, in alternativa al contributo di € 120,00, l'accollo della relativa spesa, a rimborso documentato, e, comunque, entro l'importo massimo di € 200,00.

#### **Art.5 - Mantenimento dell'animale**

L'adottante si impegna a mantenere il cane in buone condizioni presso la propria residenza o altro domicilio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e del bisogno fisiologico ed etologico.

#### **Art.6 - Verifiche e controlli**

Il Comune di Fossacesia si riserva di effettuare controlli sullo stato del cane adottato, con personale competente (Polizia municipale, Servizio veterinario della ASL) ed eventualmente anche con il supporto delle Associazioni protezionistiche o animaliste.

#### **Art.7 – Inadempienze, accertamenti e sanzioni**

In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni, si provvederà a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata e la restituzione di eventuali contributi elargiti.

Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale, oltre alle conseguenze indicate nel comma precedente, si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge.

#### **Art.8 – Eventuale trasferimento dell'animale affidato e/o di residenza dell'affidatario**

In caso di cambio di residenza dell'adottante, quest'ultimo è obbligato a dare comunicazione scritta al Settore competente del Comune di Fossacesia del nuovo domicilio.

#### **Art.9 – Convenzioni per incentivazione adozioni**

Il Comune si riserva la facoltà di individuare strutture di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 della L.R. n. 47/2013 per la custodia e ricovero temporanei di cani vaganti catturati finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca di proposte di adozione per gli stessi.

La stessa facoltà di cui al comma precedente potrà essere esercitata rispetto ad Associazioni protezionistiche o animaliste o a soggetti giuridici titolari di strutture autorizzate anche al ricovero degli animali che assumano il medesimo impegno per le adozioni.

### **Art.10 – Pubblicità**

Il Comune di Fossacesia adotta tutte le forme di pubblicità (avvisi, volantini, sito web ecc) per l'affidamento dei cani ricoverati presso la/e struttura/e convenzionata/e.

### **Art.11 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.